

LE
NOVITÀ
2017

/01

Split payment

**COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO
LE REGOLE PER I FORNITORI
GLI OBBLIGHI DELLA PA**

L'applicazione

INCLUDE

ESCLUSE

ESIGIBILITÀ

VERSAMENTO O LIQUIDAZIONE

REGIME TRANSITORIO MORATORIA

REGIME ORDINARIO

SPLIT PAYMENT

LE OPERAZIONI

Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rilevanti ai fini Iva con fatture con imposta esposta

- **Non imponibili, esenti o escluse:** tutte le operazioni in cui l'imposta non si applica – operazioni finanziarie, operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/72)
- **Con utilizzo del plafond:** acquisto di beni e servizi con utilizzo di lettere d'intento
- **Con inversione contabile:** acquisti di beni o servizi intracomunitari; cessioni di beni e servizi con *reverse charge*
- **Operazioni soggette a regimi speciali:** operazioni sottoposte a sistema mono-fase di applicazione dell'imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); operazioni sottoposte al regime del margine, fatture di agenzie di viaggio; regime speciale agricolo; regime delle associazioni sportive dilettantistiche
- **Piccole operazioni documentate** da ricevuta e scontrino fiscale
- **Operazioni in cui il cliente non versa corrispettivo al fornitore:** servizi di riscossione delle entrate e altri proventi delle pubbliche amministrazioni

VERSAMENTI ED ESIGIBILITÀ


- I versamenti vanno effettuati in relazione all'Iva divenuta esigibile (di norma, per il cessionario/committente, l'Iva diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi)
- Amministrazioni e società soggette allo *split payment* possono rendere esigibile l'Iva al momento di ricezione delle fatture o, per gli acquisti commerciali, della registrazione
- Il versamento dell'imposta da *split payment* deve avvenire di norma da parte del cessionario/committente con F24 **entro il 16 del mese successivo** alla sua esigibilità senza compensazione, con apposito codice tributo
- Nell'attività commerciale, in alternativa, amministrazioni e società soggette a *split payment* possono annotare contestualmente debito (registri artt. 23 e 24) e credito (art. 25) e di fatto effettuare il versamento solo sul differenziale delle vendite derivante dalla liquidazione periodica Iva

- Per le amministrazioni il primo versamento (per operazioni per le quali l'Iva è divenuta esigibile tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2017) deve avvenire **non oltre il 30 novembre 2017**
- Per le società soggette al particolare meccanismo di fatturazione il primo versamento (per le operazioni con Iva divenuta esigibile tra il 1° luglio e il 30 novembre) deve avvenire **non oltre il 18 dicembre 2017**

NOTE DI VARIAZIONE

Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 per fattura originaria in regime ordinario: si segue il regime ordinario e non lo *split payment*. Il **fornitore** provvede alla variazione Iva, annotandola in rettifica nel registro vendite (articolo 23, Dpr 633/72); il **cliente** che ha effettuato l'acquisto nell'ambito commerciale dovrà rettificare la detrazione precedentemente operata, annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite. Se il cliente ha effettuato l'acquisto nell'ambito istituzionale non provvederà ad alcuna variazione e potrà chiedere al fornitore il rimborso dell'Iva versata in eccedenza

Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 per fattura originaria in *split payment*: il **fornitore** della nota di variazione in diminuzione non avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione; il **cliente**, per acquisti in ambito commerciale, effettuerà la registrazione nel registro Iva vendite, con contestuale annotazione nel registro acquisti, per stornare la parte d'imposta precedentemente calcolata a debito. In ambito istituzionale, invece, la **Pa** potrà computare a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scapito dei successivi pagamenti da effettuare in *split payment*



TEMPI, VERSAMENTI E OPERAZIONI**Esclusi reverse charge, regimi speciali e piccole spese**

Lo *split payment* opera con le nuove regole imposte dal Dl 50/2017 per le fatture emesse dal 1° luglio di quest'anno. La previsione normativa impone, quindi, di relazionarsi direttamente con la data di emissione della fattura.

Per il versamento dell'imposta da parte del cessionario o committente il momento qualificante è rappresentato dall'esigibilità dell'imposta. Ma i soggetti sottoposti al particolare meccanismo (Pa, società controllate, loro controllate e quotate Ftse Mib) hanno la facoltà di rendere esigibile l'imposta al momento della ricezione delle fatture oppure, per quelle commerciali o promiscue, al momento della loro registrazione.

Le operazioni a cui si applica lo *split payment* risentono della natura del meccanismo, espressione di un sistema di riscossione dell'imposta. Pertanto, sono in via di principio soggette a *split payment* tutte quelle operazioni rilevanti ai fini Iva che espongono l'imposta in fattura. Con l'ausilio della circolare 15/E/2015, possiamo quindi considerare escluse le seguenti operazioni.

❶ **Operazioni non imponibili, esenti o escluse.** In questa categoria rientrano tutte le ipotesi in cui l'imposta non è dovuta perché l'operazione non è soggetta, oppure la cessione o la prestazione non è imponibile (ad esempio le operazioni esenti poste in essere da intermediari finanziari oppure quelle di cui all'articolo 10 del Dpr 633/72). Si ritiene, però, che non vi rientrino quelle operazioni la cui non imponibilità deriva anche da meccanismi operativi, ad esempio se il cliente invia al fornitore una lettera d'intenti collegata a un plafond disponibile al cliente (circolare Assonime 18/2017).

Sono incluse, inoltre, le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore, come ad esempio i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trattiene direttamente il corrispettivo spettante riversando all'ente un importo netto (circolare 15/E/2015).

❷ **Operazioni con debito Iva sul cliente.** Tra queste rientrano, certamente, gli acquisti intracomunitari oppure gli acquisti di beni in Italia da non residente o le

prestazioni internazionali ricevute. In questi casi, bisogna controllare se l'operazione interna è soggetta a *reverse charge*. Infatti, l'articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72 annovera una serie di operazioni in cui il debito d'imposta si sposta dal cedente al cessionario. Si pensi, ad esempio, a tutte le ipotesi di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici; le prestazioni di servizio nei subappalti nel settore edile; le cessioni di energia, telefoni cellulari o computer (questi ultimi nella fase di commercializzazione anteriore alla cessione all'utilizzatore finale). In tutti questi casi, passando il debito sul cliente, lo *split payment* non opera, a meno che il cliente (Pa o ente non commerciale) acquisti il bene o il servizio nell'ambito istituzionale.

❸ **Regimi speciali.** Sono da considerarsi escluse anche tutte le operazioni soggette a regimi speciali in cui l'imposta non è esposta, ma compresa: quelle sottoposte a un sistema mono-fase di applicazione dell'imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); quelle sottoposte

al regime del margine oppure le fatture delle agenzie di viaggio. Sono escluse anche le operazioni in cui l'imposta è esposta, ma è dovuta dal cessionario con criteri forfettari (regime speciale agricolo oppure regime delle associazioni sportive dilettantistiche).

❹ **Piccole spese.** Sono escluse tutte le spese di minimi importi che sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni con il fondo economale, nonché dalle società controllate e dalle quotate, documentate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Se dovuta, comunque, l'imposta viene versata all'Erario entro il 16 del mese successivo a quello in cui è sorta l'esigibilità con un apposito codice tributo. Questa forma di versamento è propria degli acquisti effettuati nell'ambito istituzionale. Al contrario, in ambito commerciale l'imposta viene annotata contestualmente sull'Iva vendite e sull'Iva acquisti. In questo caso il versamento scaturisce dalla liquidazione periodica e avviene solo per differenza sulla base di regole oggettive di limitazione del diritto a detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPZIONE

I soggetti interessati possono fissare l'esigibilità al momento della ricezione delle fatture oppure alla registrazione